DIRETTIVA 96/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1996

concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),

(1) considerando l'importanza di adottare misure per garantire il buon funzionamento del mercato interno; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

(2) considerando che il completamento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale costituisce un passo importante verso il completamento del mercato interno dell'energia;

(3) considerando che le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero incidere sulla piena applicazione del trattato, in particolare delle disposizioni relative al mercato interno e alla concorrenza;

(4) considerando che l'instaurazione del mercato interno dell'energia elettrica è particolarmente importante per aumentare l'efficienza della generazione, la trasmissione e la distribuzione di tale prodotto, rafforzando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la competitività dell'economia europea nonché rispettando la protezione dell'ambiente;

(5) considerando che il mercato interno dell'energia elettrica deve essere instaurato progressivamente al fine di consentire all'industria di adeguarsi in modo flessibile e composto al suo nuovo contesto e per tener conto dei diversi modi nei quali le reti elettriche sono attualmente organizzate;

(6) considerando che l'instaurazione del mercato interno nel settore dell'energia elettrica deve favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti;

(7) considerando che la direttiva 90/547/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1990, concernente il transito di energia elettrica sulle grandi reti (4) e la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (5), hanno costituito una prima fase per il completamento del mercato interno dell'energia elettrica;

(8) considerando che è ora necessario adottare ulteriori provvedimenti per instaurare il mercato interno dell'energia elettrica;

(9) considerando che, nel mercato interno, le imprese elettriche devono poter operare nella prospettiva del conseguimento di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, fatta salva l'osservanza degli obblighi del servizio pubblico;

(10) considerando che attualmente gli Stati membri, a causa delle loro differenze strutturali, dispongono di sistemi diversi che disciplinano il settore dell'energia elettrica;

(11) considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, si deve stabilire a livello comunitario un quadro di principi generali le cui modalità di applicazione dovrebbero però essere lasciate agli Stati membri, consentendo così a ciascuno Stato membro di scegliere il regime più rispondente alla sua particolare situazione;

(12) considerando che, a prescindere dalle vigenti modalità organizzative del mercato, l'accesso alla rete deve essere aperto nell'osservanza della presente direttiva e deve portare risultati economici equivalenti negli Stati membri nonché ad un livello di apertura dei mercati ed un grado di accesso ai mercati dell'energia elettrica direttamente comparabili;

(13) considerando che, per taluni Stati membri, l'imposizione di obblighi di servizio pubblico può essere necessaria per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la protezione del consumatore e dell'ambiente che, a loro avviso, la libera concorrenza, di per sé, non può necessariamente garantire;

(1) GU n. C 65 del 14. 3. 1992, pag. 4 e GU n. C 123 del 4. 5. 1994, pag. 1.
(2) GU n. C 73 del 15. 3. 1993, pag. 31.
(3) Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 1993 (GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 150), posizione comune del Consiglio del 25 luglio 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 18) e decisione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 1996 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1996.
(4) GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 95/162/CE della Commissione (GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 53).
(5) GU n. L 185 del 17. 7. 1990, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/87/CEE della Commissione (GU n. L 277 del 10. 11. 1993, pag. 32).